

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ALAUDA ETS"
Approvato dai Soci Fondatori con atto costitutivo del 24 settembre 2025

ART. 1 - Natura giuridica, denominazione e sede

È liberamente costituita tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, l'associazione denominata "CENTRO STUDI ALAUDA ETS", in sigla "ALAUDA ETS", con sede in Cazzago San Martino (BS), via Torre n. 8.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporterà necessità di modifica statutaria.

L'acronimo ETS ovvero la denominazione Ente del Terzo Settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta effettuata l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e finché questa persista.

ART. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 3 - Scopi e finalità

L'associazione gode di propria autonomia, ha personalità giuridica ed è regolata dal presente Statuto. Si prefigge come obiettivi primari e prevalenti la conservazione del patrimonio faunistico nazionale e la salvaguardia dell'ambiente, muovendo le proprie azioni su basi scientifiche non ideologiche, nel rispetto della normativa vigente ed in linea con quanto previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e sue disposizioni attuative.

Persegue i predetti obiettivi con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione intende:

- promuovere, condurre, finanziare e divulgare progetti, azioni, programmi, anche educativi, formativi, culturali e sociali nell'ambito della conservazione del patrimonio faunistico ed ambientale, dell'utilizzazione accorta delle risorse naturali e della salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, nell'interesse delle future generazioni;
- acquisire e gestire, previa autorizzazioni e/o concessioni, aree agricole, antropizzate, naturali,

seminaturali e umide, anche protette, oasi, riserve e parchi, strutture di recupero e riabilitazione per la fauna selvatica e tutti gli animali in genere ed altre strutture, aree e beni coerenti con l'attuazione delle finalità dell'Associazione, per incrementare il patrimonio faunistico ed ambientale nazionale;

- valorizzare, promuovere ed incentivare, nel rispetto delle normative regionali, statali ed internazionali vigenti, forme sostenibili del prelievo venatorio, della pesca, dell'agricoltura e dell'allevamento in quanto parti attive nella conservazione, gestione e protezione dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio faunistico, ittico ed ambientale;
- favorire mediante la promozione della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione un approccio scientifico alle tematiche ambientali;
- contrastare la pratica del bracconaggio, lo sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali e la propaganda antiscientifica in campo faunistico ed ambientale; - valorizzare e riscoprire il ruolo delle attività tradizionali, delle culture, delle tradizioni locali e dei saperi di un tempo nel mantenimento e nella salvaguardia degli elementi tipici e storici del paesaggio rurale, degli habitat naturali e della biodiversità;
- promuovere e favorire attività sportive, didattiche e ricreative nei settori della cinofilia, tiro sportivo, falconeria, pesca sportiva, escursionismo e giochi e sport tradizionali;
- concludere accordi e collaborare con enti e istituzioni pubblici e privati che condividono obiettivi e valori comuni;
- diffondere buone pratiche nell'allevamento amatoriale ed ornamentale degli uccelli, in quanto attività ricreativa di carattere sociale e di salvaguardia della diversità genetica delle specie ornitiche, anche rilasciando agli allevatori idonei contrassegni identificativi inamovibili nel rispetto delle norme vigenti.

Le attività sopraindicate relative alle attività di interesse generale sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come individuate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa non persegue alcuno scopo di lucro.

ART. 4 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione non è divisibile ed è destinato unicamente allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3 ed esclusivamente al fine del perseguimento di finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) Un Fondo di Dotazione di € 15.000,00 (quindicimila/00) che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;
- b) Un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

L'Associazione potrà porre in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'accettazione da parte di terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla linee guida, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione potrà, altresì, richiedere sovvenzioni, contributi, agevolazioni ai competenti Organi e/o Enti regionali, nazionali e comunitari.

ART. 5 - Funzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati e autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 6 - Lavoro e volontariato

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari nel rispetto di quanto previsto dagli art. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. L'Associazione può avvalersi inoltre di lavoratori subordinati e autonomi purché le retribuzioni o i compensi non siano superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), g) o h) d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 .

ART. 7 – Soci

Il numero di soci è illimitato. Potranno diventare soci della presente Associazione tutte le persone fisiche che avranno inoltrato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita adesione al presente Statuto e che, una volta che la domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo, avranno versato, all'atto dell'ammissione, la quota associativa, che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Gli amministratori

devono motivare l'eventuale rigetto della domanda entro sessanta giorni e darne comunicazione agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte. Possono aderire all'Associazione le persone giuridiche riconosciute e non riconosciute, costituite in forma di associazione senza scopo di lucro, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

ART. 8 - Diritti e doveri dei soci

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ad esprimere il diritto di voto, trascorsi tre mesi dalla iscrizione nel libro degli associati.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative;
- all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali e del presente Statuto;
- al pagamento delle quote e dei contributi associativi.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo;
- morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- scioglimento dell'Associazione;
- morte dell'associato;

Esclusione:

- l'esclusione potrà essere disposta nei confronti dell'associato che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) svolga attività contrarie all'interesse dell'Associazione;
 - c) in qualunque modo arrechi danni gravi all'Associazione.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né ha diritto al rimborso delle quote versate gli eredi dell'associato, in caso di morte dello stesso.

ART. 10 - Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

ART. 11 – Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti, approva il bilancio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo

documento economico- programmatico, approva il regolamento dei lavori assembleari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ad un associato, a meno che non siano assolte dal Notaio. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati in regola col pagamento della quota associativa. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta.

Ciascun associato, persona fisica, ha diritto a un voto. Ciascun associato, che sia un Ente del Terzo Settore, ha diritto ad un voto plurimo, in ragione di uno ogni venti suoi associati, con un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, videoconferenza ovvero a mezzo Skype e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, della eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo raccomandata a.r. o pec almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica certificata, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato, mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Assemblea. Salvo ove diversamente previsto dalle inderogabili norme di legge, l'Assemblea in prima convocazione è valida, se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale
- nominare un Tesoriere;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate; - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi;
- realizzare le linee di politica associativa deliberate dall'assemblea;
- coordinare ed indirizzare l'attività dell'associazione anche mediante l'affidamento degli incarichi funzionali alla stessa;
- eseguire le delibere dell'assemblea, nominare i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'associazione partecipi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina, ad eccezione dei primi amministratori, che sono stati nominati con l'atto costitutivo. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, nonché uno o due Vicepresidenti, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, verrà convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato, siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video-conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti, non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella

riunione;

- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti, posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi e, verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

ART. 13 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e può delegare tale attribuzione al Vicepresidente o a terzi mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. È eletto all'interno del Consiglio stesso di cui cura l'esecuzione delle deliberazioni e coordina i lavori. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 14 - Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio, ai sensi dell'Art.30 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche, o qualora sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui dall'art. 14 del codice del Terzo Settore. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra - triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 15 Revisore legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive

modifiche, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Libri sociali

L'associazione terrà:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove previsto, tenuto a cura del medesimo Organo di Controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. o pec, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante l'orario d'ufficio indicato dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio di controllo. In ogni caso la Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni ed i documenti appresi.

ART. 17 - Durata esercizio

L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea approva ogni anno il bilancio, il quale potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, fino a quando i ricavi dell'associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00). Il bilancio verrà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 18 - Scioglimento dell'Ente

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 - Personalità giuridica

La domanda volta all'acquisto della personalità giuridica dell'Ente e all'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore verrà formulata ai sensi dell'art. 22 codice del Terzo Settore, cui integralmente si rinvia.

ART. 20 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento dell'iscrizione della Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, alle norme del codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto e in quanto compatibili, sempre alle norme del codice civile e alle relative disposizioni in attuazione.